



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 novembre 2007 (23.11)
(OR. EN)**

15531/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0174 (COD)**

**TELECOM 162
MI 307
CODEC 1320**

RELAZIONE

del: COREPER

al: CONSIGLIO

n. doc. prec.: 15052/07 TELECOM 139 MI 289 CODEC 1240 + COR 1

n. prop. Com: 12413/07 TELECOM 102 MI 193 CODEC 863

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
[Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) del regolamento interno del Consiglio]

I. Introduzione

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del mercato, la Commissione europea ha adottato, il 14 febbraio 2007, la decisione 2007/98/CE che stabilisce le bande di frequenze 2 GHz (1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz) destinate ai sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) per garantire in modo armonizzato la disponibilità dello spettro per tali sistemi in tutti gli Stati membri. Tuttavia, tale decisione non disciplina le procedure di selezione e di autorizzazione degli operatori.

Pertanto, il 23 agosto 2007, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta al riguardo, che stabilisce procedure di selezione comuni a livello comunitario di operatori di sistemi mobili via satellite, nonché disposizioni relative all'autorizzazione coordinata, da parte delle autorità nazionali, degli operatori selezionati per utilizzare le radiofrequenze per la gestione di tali sistemi nella Comunità.

La proposta è conforme alla strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione attraverso una maggiore competitività e all'iniziativa i2010 della Commissione ad essa collegata; il lancio commerciale dei servizi mobili via satellite dovrebbe promuovere l'innovazione, garantire maggiore flessibilità ed allargare la gamma dei servizi offerti ai consumatori europei.

2. La Commissione ha fissato come termine per il completamento del processo di selezione dell'UE gli inizi del 2009, dopo un invito a presentare domande da pubblicare quanto prima nel 2008. Ciò consentirebbe di mettere in servizio i sistemi il prima possibile offrendo nel contempo ai potenziali richiedenti la possibilità di partecipare in condizioni eque e non discriminatorie. Tuttavia il rispetto di questo calendario dipenderà dalla rapida adozione della proposta di decisione da parte dei colegislatori. La Commissione ha sottolineato l'importanza della proposta e la sua disponibilità a prestare tutta l'assistenza necessaria per poter conseguire rapidi progressi su questa iniziativa nella sessione Consiglio del 1° ottobre 2007.
3. La proposta è stata esaminata dettagliatamente in varie riunioni del Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione". Tutte le delegazioni hanno accolto con favore la proposta della Commissione e il suo orientamento generale in via di principio. Tuttavia le discussioni hanno individuato alcune questioni di natura sia tecnica che politica che devono essere approfondite, anche alla luce della posizione del Parlamento europeo.

Poiché il Parlamento europeo ha iniziato solo di recente i lavori sulla proposta, i principali negoziati in vista di un accordo in prima lettura si svolgeranno sotto la futura Presidenza slovena. L'attuale Presidenza ha pertanto deciso di presentare al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per consentire una fruttuosa discussione tra le due Istituzioni.

4. Tenuto conto di quanto precede, la presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori cerca di riportare in sintesi le principali reazioni delle delegazioni per il Consiglio del 29 novembre 2007.

II. Principali reazioni delle delegazioni

5. Le delegazioni hanno espresso il loro sostegno all'iniziativa della Commissione in via di principio convenendo che, considerata la capacità naturale dei sistemi di comunicazione via satellite di coprire contemporaneamente grandi regioni dell'Europa e gli Stati membri dell'UE e dato il numero relativamente limitato delle frequenze disponibili per questo tipo di comunicazioni, il fatto che gli Stati membri adottino soluzioni divergenti in materia di selezione e autorizzazione che potrebbe annullare il vantaggio della copertura paneuropea dei sistemi mobili via satellite e rendere inefficace l'uso delle radiofrequenze disponibili.

Le delegazioni hanno tuttavia sottolineato il carattere eccezionale di tale misura e il fatto che la proposta di decisione lascerà intatto il diritto degli Stati membri di concedere autorizzazioni ad utilizzare lo spettro o di introdurre condizioni specifiche per la fornitura di servizi in settori che non sono armonizzati.

6. Nel corso delle discussioni del Gruppo sono emerse due questioni principali e taluni altri punti, che sono esaminati nella sezione III.

III. Questioni principali da approfondire

i) Copertura paneuropea

7. *La proposta della Commissione individua nella copertura paneuropea l'essenza del mercato interno degli MSS e rileva la capacità di tali servizi segnatamente di migliorare la copertura delle zone rurali della Comunità, colmando in tal modo il divario digitale ascrivibile a ragioni geografiche.*

Il processo di selezione proposto dalla Commissione si svolgerebbe in due fasi. Nella prima fase si valuterebbe lo sviluppo tecnico e commerciale dei sistemi dei richiedenti. Tale valutazione si baserebbe sul completamento di una serie di tappe. Qualora non si riscontrasse alcuna penuria di radiofrequenze, ciascun richiedente considerato ammissibile nella prima fase sarebbe selezionato e autorizzato dalle autorità nazionali competenti, fatti salvi i requisiti specifici minimi collegati ai criteri in appresso.

Tuttavia, qualora si riscontrassero penurie nella prima fase, i richiedenti ammissibili sarebbero valutati nuovamente in base ai criteri seguenti: copertura geografica di tutta la UE, vantaggi concorrenziali e per i consumatori, efficienza dello spettro e obiettivi di ordine pubblico. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, definirebbe i requisiti precisi per la misurazione di tali criteri.

8. La Commissione propone una copertura paneuropea come criterio da utilizzare nella seconda fase di selezione e come uno di quattro criteri da ponderare in funzione dell'importanza. La Commissione ha previsto una ponderazione della copertura paneuropea relativamente importante. Vari Stati membri possono sostenere l'approccio della Commissione in quanto, a loro avviso, una copertura più ampia possibile di tutti gli Stati membri deve in effetti essere considerata un criterio importante. Tuttavia, secondo tali Stati membri, la copertura totale di tutti e 27 gli Stati membri non dovrebbe costituire un requisito preliminare per l'ammissibilità che un richiedente in quanto, in questa fase iniziale di avvio dei servizi, ciò potrebbe ostacolare lo sviluppo del mercato.

Numerosi Stati membri ritengono tuttavia che la copertura di tutti gli Stati membri debba essere una condizione preliminare per l'ammissibilità del richiedente. Il loro approccio si basa sulla preoccupazione che, in caso contrario, si presenterebbe un forte rischio di frammentazione del mercato interno e di creazione di un'Europa a due velocità, con cittadini di alcuni Stati membri che disporrebbero di minori possibilità di accesso a servizi via satellite rispetto a altri cittadini dell'UE. Alcuni Stati membri hanno avanzato anche la possibilità di indicare la copertura "totale" come obiettivo da conseguire gradualmente, entro un termine preciso.

In tale contesto alcune delegazioni chiedono che nel testo legislativo, preferibilmente all'articolo 1 (Obiettivo e ambito di applicazione), sia incluso un riferimento specifico alle zone rurali.

ii) Procedura del Comitato

9. *La proposta prevede che ai fini dell'attuazione della decisione la Commissione sia assistita dal comitato per le comunicazioni già istituito dall' articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (Direttiva quadro). Sarebbero pertinenti due procedure: quella consultiva e quella di regolamentazione. Nella maggior parte dei casi si applicherebbe la procedura consultiva, mentre si propone la procedura di regolamentazione per la selezione dei richiedenti nei casi in cui il numero di radiofrequenze chieste dai richiedenti ammissibili non eccede il numero di radiofrequenze disponibili, ovvero qualora si debba decidere se organizzare una nuova procedura di selezione.*
10. La maggioranza degli Stati membri è del parere che la procedura consultiva non sia sufficiente a garantire la tutela degli interessi in causa degli Stati membri e propone invece, in vari articoli, la procedura di regolamentazione. La Commissione nutre qualche riserva sull'approccio degli Stati membri.

IV. Altre questioni

i) Termini per le procedure delle fasi di selezione (articolo 5, paragrafo 1 e articolo 6, paragrafo 3)

11. *La proposta fissa, per la prima e per la seconda fase di selezione, un termine entro cui la Commissione è tenuta rispettivamente ad effettuare la valutazione dei richiedenti (40 giorni lavorativi) e ad adottare una decisione in relazione alla selezione dei richiedenti (80 giorni lavorativi).*
12. Alcune delegazioni hanno sottolineato la necessità di snellire le procedure e di renderle quanto più celeri possibile e considerano troppo lunghi i tempi previsti dalla Commissione. Esse propongono di abbreviarli, portandoli rispettivamente a 30 e a 70 giorni lavorativi, a tutto vantaggio dei richiedenti.

ii) Procedura di selezione in due fasi (articoli 5 e 6)

13. *La Commissione ha dato la preferenza, come opzione per la selezione, ad un processo di valutazione delle tappe, seguito da una procedura di selezione comparativa, che sarebbe organizzata dalla Commissione, assistita dal comitato per le comunicazioni, con la possibilità di avere una consulenza da parte di esperti esterni.*

Dopo la pubblicazione di un invito a presentare domande nella prima fase verrebbe valutato lo sviluppo tecnico e commerciale di sistemi del richiedente, in base al completamento di una serie di tappe elencate nell'allegato della proposta. Questa fase sfocerebbe in un elenco di richiedenti ammissibili, che potrebbero essere tutti selezionati se lo spettro di frequenze disponibile è sufficiente per tutti. Se il numero complessivo delle radiofrequenze chieste dai richiedenti ammissibili dovesse eccedere il numero delle frequenze disponibili, si attiverebbe la seconda fase della procedura di selezione.

Nella seconda fase i richiedenti ammissibili saranno valutati e selezionati in funzione di alcuni criteri: copertura geografica di tutta l'Europa, vantaggi concorrenziali e per i consumatori, efficienza dello spettro e obiettivi di ordine pubblico. I particolari riguardanti i succitati criteri e la loro ponderazione saranno decisi dalla Commissione conformemente alla procedura del Comitato.

14. La maggior parte delle delegazioni può appoggiare la proposta della Commissione riguardante la procedura di selezione. A parere di una delegazione, tuttavia, una siffatta selezione comparativa ("concorso di bellezza") non solo è dispendiosa in termini di tempo ma potrebbe non dare necessariamente i migliori risultati possibili ed essere impugnata per via legale. Essa propone una modifica che permetterebbe di evitare la seconda fase della procedura di selezione. Ciò si potrebbe ottenere consentendo a tutti i richiedenti, in caso di penuria di radiofrequenze, di ridurre le rispettive richieste di radiofrequenze senza ulteriori modifiche delle loro domande.
15. Un'altra delegazione ha dichiarato che la seconda fase della procedura di selezione suscita la sua preoccupazione e propone di precisare che la graduatoria dei richiedenti sarà stabilita in relazione alla loro capacità di ottemperare ai criteri di selezione e che nell'assegnare le frequenze verrà stabilito un limite massimo di 2x 15 MHz per richiedente.

iii) Autorizzazione dei richiedenti selezionati (articolo 7)

16. *Nella proposta della Commissione soltanto la procedura di selezione si svolgerà a livello europeo. L'autorizzazione effettiva (assegnazione delle radiofrequenze) sarà accordata dai singoli Stati membri, fatte salve alcune condizioni di autorizzazione armonizzate. Gli Stati membri potranno inoltre aggiungere condizioni specifiche in settori non armonizzati dalla decisione proposta, in conformità del diritto comunitario.*

17. Alcune delegazioni reputano necessario introdurre un termine massimo per il rilascio delle licenze nazionali una volta conclusasi la procedura di selezione (ad esempio sei settimane, come nella direttiva 20/2002/CE, la cosiddetta direttiva "Autorizzazioni") mentre altre delegazioni sono contrarie a questa proposta.
18. Alcune delegazioni propongono inoltre di aggiungere un termine preciso (2011) entro cui i richiedenti sono tenuti a completare le tappe elencate nell'allegato della decisione, una delle condizioni al cui rispetto sarà subordinata la concessione dei diritti d' uso.

iv) Controllo e rispetto della normativa (articolo 9)

19. *La Commissione propone che il controllo dell'uso delle radiofrequenze da parte degli operatori selezionati e autorizzati, come pure eventuali azioni che si rendessero necessarie per far rispettare la normativa, abbiano luogo a livello nazionale. Si riserva tuttavia il diritto di definire le modalità delle procedure coordinate di controllo e/o volte a far rispettare la normativa.*
20. Alcune delegazioni, dando voce alle loro preoccupazioni quanto alla disposizione proposta riguardante le procedure coordinate di controllo e/o volte a far rispettare la normativa, hanno argomentato che l'applicazione della normativa dovrebbe restare una prerogativa nazionale, pur riconoscendo che il rilascio coordinato di autorizzazioni comporterebbe un certo livello di controllo comune.
